

**TITOLO IV - CONCESSIONI DI AREE O MANUFATTI
PER SEPOLTURE PRIVATE COLLETTIVE**

ART. 19 – CONCESSIONI

1. Il Comune può concedere, a titolo oneroso, a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R n. 361/2000 o ad enti morali, non aventi scopo di lucro, l'uso di aree per la realizzazione di sepoltura a sistema di tumulazione per famiglie e collettività. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture collettive avente durata novantanovenne. Per tali casi sono determinate apposite tariffe che comprendano anche i costi di costruzione e di ammortamento sostenuti. L'area o il manufatto viene concessa in diritto d'uso. L'acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e del monumento è a carico del privato.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa. La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:
 - a. l'identificazione dell'area/manufatto concesso e il numero dei posti;
 - b. la durata;
 - c. il concessionario;
 - d. i nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati, se ritenuto utile dal concessionario;
 - e. gli obblighi giuridici, economici ed assicurativi;
 - f. le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.
3. Le aree sono assegnate a seguito di presentazione di richiesta redatta su apposito modulo predisposto dal Gestore a coloro che risultino residenti nel Comune alla data di presentazione della richiesta stessa.
4. Le aree o i manufatti non possono essere assegnate a coloro che hanno già ottenuto una concessione per la realizzazione di una tomba di famiglia salvo casi eccezionali che il soggetto Gestore valuterà singolarmente.
5. Le richieste di assegnazione di spazi per la realizzazione di sepolture collettive hanno validità quinquennale con decorrenza dalla data di protocollazione dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di assegnazione ed in assenza di spazi disponibili o in presenza di formale rinuncia espressa le istanze suindicate sono archiviate d'ufficio.
6. Il diritto d'uso delle concessioni a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, dei resti mortali, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti, delle ceneri del concessionario, del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti in linea retta, degli affini sino al sesto

grado, dei conviventi more uxorio da almeno tre anni, e delle persone che abbiano acquisito nei confronti del concessionario particolari benemerienze.

7. Il diritto d'uso delle sepolture collettive concesse ad associazioni od enti è riservato alla sepoltura del cadavere, dei resti mortali, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti, o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione. L'accertamento di tale titolo si intende comprovato dalla presentazione, prima del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, di apposito nulla osta da parte dell'associazione o ente concessionario.
8. Le sepolture collettive concesse a persone fisiche devono recare visibile l'indicazione del cognome del concessionario e/o di altro cognome a sua scelta purché il cognome indicato sia quello di una persona avente diritto alla sepoltura nella tomba/cappella anzidetta.
9. Le sepolture collettive concesse ad enti od associazioni devono recare visibile l'indicazione del nome del sodalizio.

ART. 20 – DURATA

1. Le concessioni delle sepolture collettive (cappelle e tombe di famiglia) sono a tempo determinato e la loro durata è di anni novantanove.
2. La data di decorrenza della concessione coincide con la data di stipula del relativo contratto.
3. E' consentito rinnovare una concessione scaduta. La durata del rinnovo è pari a quella prevista nel contratto. La tariffa della concessione rinnovata è quella vigente al momento del rinnovo.
4. Le concessioni a tempo indeterminato sono inammissibili. Per i contratti già stipulati la perpetuità rimane salva. La modifica di una concessione perpetua per qualsiasi motivo, dà origine ad una nuova concessione a tempo determinato regolata con le modalità e scadenza previste nel presente Regolamento.
5. Mantengono la loro originaria validità le concessioni già rilasciate in uso perpetuo qualora il Concessionario possa dimostrarne l'effettiva concessione a tempo indeterminato.
6. Le concessioni perpetue non regolate da idonea documentazione che ne confermi la durata illimitata e risalenti al periodo antecedente l'emanazione del DPR n. 803 del 21 ottobre 1975, verranno codificate con rilascio di apposito atto che individui gli aventi titolo e le correlate responsabilità.

ART. 21 - DECADENZA – REVOCA

1. La concessione decade per:
 - mancata costruzione, senza giustificato motivo, dei manufatti cimiteriali entro i termini previsti dalla normativa che regola l'attività edificatoria, salvo eventuale proroga per causa di forza maggiore o difficoltà oggettive ed imprevedute;
 - mancata presentazione dei progetti relativi alla costruzione della sepoltura, salvo eventuale proroga per cause di forza maggiore o difficoltà oggettive ed imprevedute entro un anno dalla stipula del contratto di concessione;
 - inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
 - quando la sepoltura risulti in stato di abbandono;
 - inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione Comunale o del soggetto Gestore;
 - difformità non sanabili delle opere rispetto alle autorizzazioni edilizie;
 - sepoltura di non aventi titolo senza autorizzazione;
 - rinuncia espressa del concessionario o, in caso di suo decesso, degli eredi o aventi titolo;
 - trasferimento di salme/resti/ceneri in altre sepolture allorché non ne venga preventivamente richiesto e autorizzato il riutilizzo per il periodo residuo della concessione in essere per salme/resti/ceneri di parenti o affini entro il 6° grado del defunto o del concessionario.
2. Pronunciata la decadenza, si disporrà la traslazione di feretro, resti, ceneri, nel campo, ossario, e cinerario comune. Il monumento apposto sulla sepoltura può essere assegnato, previa apposita istanza da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione della decadenza, al concessionario o avente titolo. In caso contrario rimarrà a disposizione del Gestore che potrà anche alienarlo o donarlo previa autorizzazione della Giunta Comunale.
3. La concessione viene revocata quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. La concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto, l'uso, per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o, se ciò non fosse possibile, nell'ambito di altro cimitero comunale. Rimangono a carico dell'Amministrazione comunale le spese per la traslazione dalla vecchia alla nuova tomba/cappella.
4. Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario ove noto, e, in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all'Albo del Comune e del Cimitero e sul sito internet del soggetto Gestore per la durata di giorni 60, con indicazione del giorno fissato per la traslazione.

Nel giorno fissato la traslazione avrà luogo anche senza la presenza del concessionario o parenti ed affini.

ART. 22 – RINUNCIA

1. In caso di rinuncia ad una sepoltura il concessionario non ha diritto al rimborso, nemmeno parziale, del corrispettivo versato.

ART. 23 – ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono per:
 - scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo;
 - soppressione del cimitero (ai sensi dell'art. 26 del R.R. n. 6/2004);
 - revoca della concessione;
 - trascorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario/avente diritto.

ART. 24 – SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario, i famigliari aventi diritto (parenti in linea retta/collaterale/affini entro il sesto grado) oppure i soggetti individuati in via testamentaria o per lascito, oltre a darne debita comunicazione al Gestore, devono richiedere, contestualmente, la variazione per aggiornamento della intestazione della concessione.
2. Il diritto di subentro dovrà essere dimostrato con idonea documentazione.
2. Qualora sia trascorso un anno, dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque avvenuta, per altri modi, del decesso del concessionario e nessun avente diritto abbia provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune e/o il Gestore provvede, formalmente, alla presa d'atto della decadenza.
3. L'estinzione della famiglia giunge qualora non vi siano più persone che, ai sensi del precedente comma 1, abbiano acquisito titolo per divenire concessionari o, non sia pervenuto, in alcun modo, al Comune o al Gestore, notizia circa lasciti o disposizioni a favore di altri soggetti anche giuridici per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, una volta decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede ad emanare formale dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 25 – DESTINAZIONE DELLE SEPOLTURE COLLETTIVE DI PREGIO ARTISTICO O STORICO

1. Le sepolture collettive di pregio artistico o storico dichiarate decadute, revocate, rinunciate o estinte possono essere nuovamente riconcesse.
2. Il Gestore stabilisce le tariffe di concessione del manufatto esistente nonché gli eventuali oneri, di tipo anche manutentivo o di restauro conservativo, da porsi in carico ai nuovi concessionari.

3. I titolari di tombe di famiglia perpetue possono proporre al Comune la cessione delle sepolture a titolo oneroso. In tal caso, la definizione del corrispettivo è determinata da una perizia compiuta da esperti indicati dal soggetto gestore.

ART. 26 – RIENTRO IN POSSESSO DI TOMBE/CAPPELLE DI FAMIGLIA DA PARTE DEL COMUNE

1. Le tombe/cappelle di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

ART. 27 – PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI TOMBE/CAPPELLE DI FAMIGLIE

1. Le cappelle/tombe di famiglia nella piena disponibilità del Comune o del soggetto Gestore vengono assegnate mediante procedura aperta - ai sensi degli articoli 73 lett. C) e 76 del R.D. 827/1924 con aggiudicazione a corpo ad unico incanto e col metodo delle offerte segrete – al miglior offerente.
2. Il bando per l'assegnazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a. Descrizione del bene oggetto di assegnazione;
 - b. Prezzo a base d'asta, modalità di assegnazione e l'importo minimo delle offerte in aumento sul prezzo a base d'asta;
 - c. Requisiti per l'assegnazione;
 - d. Procedure per l'assegnazione e modalità di pagamento;
 - e. Rinvio alle disposizioni del Regolamento cimiteriale.
3. Il bando dovrà essere pubblicato sul sito del Comune di Pandino, sul sito del Gestore e all'ingresso dei cimiteri comunali per almeno 30 giorni dalla data di pubblicazione.
4. Le offerte sono presentate nelle modalità previste dal bando d'asta.

TITOLO V – NORME TECNICHE

ART. 28 – NORME TECNICHE

1. Inumazioni:

- a) La fossa di inumazione di cadaveri di persone con età superiore ai dieci anni deve essere scavata con una profondità compresa tra 1,50 e 2 metri dal piano di superficie del cimitero. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
- b) La fossa di inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni deve essere scavata con una profondità compresa tra 1 e 1,50 metri dal piano di superficie del cimitero. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 1,50 metri e la larghezza di almeno 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
- c) Dopo che vi sia stato deposto il feretro, le fosse devono essere colmate in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
- d) Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno dolce di spessore minimo di cm 2 ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- e) Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna, e rimossa prima dell'inumazione.

2. Tumulazioni

- a) In ogni loculo è posto un solo feretro, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto possono essere chiusi nella stessa cassa.
- b) Nel loculo indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassetine di resti mortali, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- c) Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
- d) I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

- e) Gli spazi tumulativi che siano stati liberati a seguito di operazioni cimiteriali di estumulazione potranno essere nuovamente occupati previo versamento della tariffa al momento vigente.

3. Cassettine resti mortali /ceneri

- a) Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.
- b) Le dimensioni delle cassette devono rispettare quelle previste dal vigente regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni.
- c) Nel caso in cui un cimitero non abbia una disponibilità di spazi tale da garantire il fabbisogno per la cittadinanza di cellette ossario/cinerario è ammesso l'allestimento, nelle pareti vuote, di moduli contenitori in acciaio a geometria variabile muniti di appositi supporti, ai quali dovrà essere ancorata la cassetta/urna cineraria. La targhetta già apposta sulla cassetta/urna cineraria è intesa quale identificazione del defunto. Analogo sistema è consentito nelle sepolture collettive (tombe di famiglia).

4. Sepoltura collettiva

- a) I progetti per la costruzione, la modificazione ed il restauro delle sepolture collettive e dei monumenti novantanovenali, devono essere sottoposti preventivamente al parere dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pandino.
- b) Il soggetto Gestore, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale se lo ritiene opportuno, autorizza la manutenzione ordinaria delle sepolture collettive ed il restauro conservativo delle stesse qualora gli aventi titolo non vi provvedano direttamente.
- c) Il Gestore, nel rispetto delle norme tecniche e delle leggi vigenti, nonché del Regolamento Edilizio, sottopone ad autorizzazione preventiva dell'Ufficio Tecnico Comunale altresì le varianti a progetti già approvati non sostanzialmente modificativi del progetto originario, su richiesta del concessionario e corredate di relazione tecnica redatta dal progettista incaricato.
- d) Il diritto d'uso della sepoltura collettiva è ammesso fino al completamento della capienza della medesima.
- e) I defunti ubicati in una sepoltura collettiva potranno essere estumulati per: riduzione a resti, cremazione, affido o dispersione ceneri, trasferimento in altro comune od in altra sepoltura ad esclusione di richieste di conferimento in ossario/cinerario comune.
- f) Nel caso in cui i resti o le ceneri dei defunti estumulati non siano stati collocati nella sepoltura di originaria destinazione, non saranno autorizzate nuove tumulazioni in tali sepolture fino alla idonea ricollocazione del defunto estumulato, del pagamento di tutti gli oneri ma-

turati, e verrà fissato al concessionario, od agli aventi titolo, un termine perentorio entro cui i resti o le ceneri dovranno obbligatoriamente essere ricollocati nella sepoltura originaria. Decorso infruttuosamente tale termine potrà essere dichiarata la decadenza della sepoltura.

ART. 29 – DIMENSIONE DEI MONUMENTI

1. Monumenti su sepolture d'inumazione:
 - a) La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno deve essere almeno pari a 0,60 metri quadrati per la fossa di un adulto ed a 0,30 metri quadrati per la fossa dei bambini.
 - b) la dimensione massima di alzata delle lapidi/monumenti sui campi d'inumazione è fissata in 1,20 metri dal piano campagna e non abbiano lo spessore superiore a cm. 4. L'altezza massima del piano di copertura non deve essere superiore a metri 0,40.
2. I monumenti posti sulle tombe singole/doppie/di famiglia devono rispondere a criteri di massima semplicità, decoro e durata.
3. L'altezza complessiva del manufatto, su tombe singole / doppie e/o di famiglia, fuori terra deve essere contenuta in metri 2,00.
4. Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri sia ergonomici che di sicurezza per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di tumulazione.

ART. 30 – ULTERIORI DISPOSIZIONE IN ORDINE AI MONUMENTI E LAPIDI APPOSTE SULLE SEPOLTURE

1. Ferme restando le prescrizioni di legge sulle modalità di chiusura dei loculi, all'esterno dei colombari, ossari o cinerari devono essere applicate lastre di materiale in marmo bianco di Carrara o marmo grigio venato.
2. E' consentita altresì l'incisione del solo marchio, o della ragione sociale della ditta esecutrice dei lavori, sul lato visibile nell'angolo inferiore occupando una superficie non superiore a cm. 4 di lunghezza e cm. 2 di altezza.
3. Sui monumenti - collocati sulle sepolture d'inumazione e sulle tombe singole/doppie/ di famiglia - è consentita altresì l'incisione del solo marchio, o della ragione sociale della ditta costruttrice, sulla parte anteriore, indifferentemente sul lato destro o sinistro, occupando una superficie non superiore a cm. 8 di lunghezza e cm. 3 di altezza.

ART. 31 – TRASFERIMENTO DI MONUMENTI O SEGNI FUNEBRI DA UNA AD ALTRA SEPOLTURA

1. Il Gestore delle strutture cimiteriali può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura quando si tratti di tombe ove sono inumate o tumulate salme di parenti od affini del defunto o del richiedente. Il trasferimento è a totale carico degli aventi titolo o dei richiedenti.

ART. 32 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

5. La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo.
6. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del cimitero. Nessuna manutenzione o opera può esser eseguita sulle sepolture senza preventiva comunicazione o autorizzazione da parte degli uffici del soggetto Gestore.
7. Le spese relative alle manutenzioni sono a carico dei concessionari o degli aventi titolo, i quali sono anche responsabili civilmente e/o penalmente di ogni danno occorso a persone o cose in ragione di eventuali carenze manutentive.
8. In caso di pericolo grave od imminente, nelle more degli interventi manutentivi su indicati, il Comune ovvero il soggetto Gestore può, a propria cura e discrezione, provvedere a mettere in sicurezza la sepoltura, con diritto di riscossione coattiva ai sensi di legge delle spese sostenute in via anticipata. I costi saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.
9. Di norma, ove tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si eseguono direttamente in cimitero senza asportazione di monumenti, parte di essi o segni funebri. Nel caso di impossibilità o per motivi di opportunità può esserne autorizzata l'asportazione temporanea.
10. All'atto della richiesta di asportazione dovrà essere indicata la data di effettuazione ed il termine perentorio entro cui verrà riportato in cimitero quanto asportato.
11. In caso di inosservanza del termine di riconsegna, salvo proroga concessa dal Gestore per giustificati motivi, trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni e dopo formale atto di diffida, la concessione potrà esser dichiarata decaduta.

ART. 33 – EPIGRAFI

1. Qualunque tipo di sepoltura deve riportare l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto salvo espressa volontà contraria dello stesso.
2. L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura e deve avvenire non oltre sei mesi dalla stessa.
3. I nomi dovranno essere quelli risultanti dai registri di stato civile.
4. I nomi d'arte, i nomignoli e frasi commemorative sono consentiti, previo nulla osta da parte del soggetto Gestore, solamente in seconda linea e purché non contrastanti con l'austerità del luogo.

5. Con espressa autorizzazione del soggetto Gestore sono ammessi segni funerari in memoria di persone le cui salme giacciono in campi di battaglia o in territorio estero o sono dichiarati dispersi, sono già deposte nell'ossario del Comune, sono sepolte altrove. In questo caso l'epigrafe commemorativa dovrà differenziarsi dalle altre recando espressioni del genere "In memoria di..." o "In ricordo di ..." al fine di rendere evidente che l'iscrizione di cui trattasi si riferisce ad un defunto che non giace in loco.
6. Il Gestore può autorizzare l'iscrizione aggiuntiva di una epigrafe su lapide o monumenti già esistenti.

ART. 34 - OGGETTI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe fiori recisi, piante in vaso nonché coltivare fiori od arbusti ad essenza nana, con altezza massima sino a 50 centimetri, purché essi non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danno alle strutture cimiteriali.
2. Le composizioni floreali o le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse o sostituite a cura di chi ha provveduto a deporle.
3. Allorché i fiori o le piante ornamentali siano tali da rendere indecorose le sepolture o non rispettino i criteri di cui ai commi precedenti, potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.
4. E' consentito deporre sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività, siano consoni al carattere del luogo e non abbiano palese valenza politica. Allorché gli oggetti apposti non rispettino i criteri di cui sopra potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione potranno esser posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.
5. Nei reparti colombari ed ossari è vietato accendere o applicare sulle sepolture lumini a cera o a olio.
6. Non è consentito occupare gli spazi comuni o gli interspazi fra le sepolture con oggetti, vasi o piantumazioni. Tutto quanto apposto irregolarmente sarà rimosso d'ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.

ART. 35 – RECUPERO DI PIANTE, FOTO, OGGETTI O SEGNI FUNEBRI POSTI SULLE SEPOLTURE

1. Le piante, le foto, gli oggetti o i segni funebri posti sulle sepolture possono essere ritirati dai concessionari o dagli aventi titolo solo a seguito di preventiva autorizzazione che verrà rilasciata dal Gestore.
2. Il ritiro deve avvenire a cura e spese del richiedente ed in genere essere contestuale al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nel caso in cui non sia possibile il ritiro contestuale verrà comunicato al richiedente il termine perentorio entro cui eseguire il ritiro. Decorso tale termine, senza necessità di ulteriore avviso, gli oggetti potranno esser rimossi e smaltiti.
3. Allo scadere della sepoltura, in caso di rinuncia, decadenza o revoca della stessa, o in assenza di apposita richiesta di ritiro, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell'Amministrazione senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o l'avente titolo.
4. Tutto ciò che passa in proprietà del Comune ai sensi degli articoli precedenti può essere impiegato in opere di miglioramento dei cimiteri, alienato, smaltito o conservato a discrezione dell'Amministrazione che fisserà i criteri e le modalità di impiego, alienazione, smaltimento, conservazione dei beni su indicati.
5. Cessioni a titolo gratuito possono essere autorizzate solo a favore di enti o comunità non aventi scopo di lucro e per destinazione di pubblica utilità.

TITOLO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 36 - ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI E ATTI ESPOSTI AL PUBBLICO

1. Gli orari di apertura e di chiusura dei cimiteri sono stabiliti dal Sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero.
2. Sono esposte al pubblico all'ingresso del cimitero eventuali disposizioni speciali. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione Comunale e del soggetto Gestore nonché depositato presso gli uffici del Gestore a disposizione dei cittadini.
3. Sono conservati presso gli uffici del Gestore ed affissi in almeno un luogo ben visibile al pubblico, anche durante gli orari di chiusura degli uffici, gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell'anno. Tale affissione costituisce modalità di formale notifica agli interessati della data delle operazioni mortuarie suindicate. I cittadini interessati devono attivarsi con solerzia per acquisire le informazioni anzidette, al fine di prendere opportune decisioni sulla possibilità di successiva collocazione del proprio caro. E' fatto anche loro obbligo di segnalare per iscritto ogni eventuale intercorsa variazione di indirizzo, al fine di fornire al Gestore i dati aggiornati per l'invio di notizie, segnalazioni o comunicazioni formali. In tali segnalazioni dovranno essere espressamente indicati i dati del defunto a cui ci si riferisce. L'omessa comunicazione di variazione esime il Gestore da qualsiasi responsabilità in merito alla non ricezione della corrispondenza da parte del destinatario.

ART. 37 – CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI PARTICOLARI

1. Nei cimiteri si può entrare e circolare solo a piedi. Deroghe al presente divieto saranno valutate singolarmente dal soggetto Gestore previa presentazione di apposita richiesta debitamente motivata.
2. E' vietata la circolazione di qualsiasi veicolo privato, non preventivamente autorizzato. Tali veicoli possono accedere in cimitero nei soli giorni feriali e circolare solo secondo orari o percorsi prestabiliti.
3. Nei giorni di scarsa affluenza di pubblico, il Gestore, previa apposita istanza, può autorizzare l'ingresso con veicoli privati di persone aventi difficoltà di deambulazione per motivi d'età o per motivi di salute o di disabilità, purché dietro presentazione di certificazione medica.
4. E' ammesso l'ingresso agli animali di affezione se tenuti al guinzaglio con apposita museruola se dovuta in base alla tipologia di animale. E' obbligo del conduttore rimuovere e pulire l'area da eventuali escrementi e garantire il rispetto e la dignità del luogo. Infrazioni saranno punite anche con intervento del soggetto Gestore oltre che dalla Polizia Locale con una multa da 500,00 euro a 1.000,00 euro.
5. E' vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, di esaltazione o in evidente stato di alterazione dovuta ad uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

ART. 38 – REGOLE COMPORAMENTALI

1. All'interno dei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso, comunque incompatibile con il luogo o che possa arrecare disturbo ai visitatori.
2. In particolare e a titolo esemplificativo è vietato:
 - consumare cibi o bevande;
 - fumare;
 - gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
 - calpestare o danneggiare il verde, le tombe, i monumenti o gli spazi comuni;
 - sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
 - l'accattonaggio anche all'esterno delle strutture cimiteriali;
 - infastidire il pubblico anche all'esterno delle strutture cimiteriali ;
 - fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione.
3. Eventuali manifestazioni, dimostrazioni, cerimonie o riunioni devono essere preventivamente autorizzate.
4. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.
5. Le infrazioni saranno punite anche con intervento del soggetto Gestore oltre che dalla Polizia Locale con una multa da 500,00 euro a 1.000,00 euro.

ART. 39 – OBBLIGHI PER IL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

1. Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le violazioni accertate per l'irrogazione delle relative sanzioni.
2. E' tenuto altresì:
 - a mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico;
 - ad indossare ed aver cura della propria divisa, ove ne sia prescritto l'uso, e comunque della propria persona, a mantenere un abbigliamento adeguato rispetto ai luoghi ed al sentimento dei visitatori;

- a fornire la corretta informazione al pubblico o ad indirizzare lo stesso nei competenti uffici per l'ottenimento dell'informazione richiesta;
 - a non eseguire attività per conto di privati, all'interno del cimitero, o degli uffici comunali, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso;
 - a non ricevere compensi, in denaro o sotto qualsiasi altra forma, anche a titolo di liberalità, da parte di pubblico, imprese, colleghi;
 - a mantenere il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti di colleghi, limitatamente ad ogni genere di informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;
 - a non esercitare qualsivoglia forma di commercio, attività a scopo di lucro inerente alla propria attività, sia nei cimiteri, che negli uffici comunali o al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - ad utilizzare per esclusivi motivi di servizio e con la massima cura tutte le dotazioni strumentali ed i beni dell'Amministrazione e del soggetto Gestore;
 - a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate a qualsiasi titolo.
3. Salvo che i fatti non costituiscano violazione più grave, sono fonte di precisa responsabilità disciplinare le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 40 – LAVORI NEI CIMITERI

1. All'interno dei cimiteri è in genere vietata la lavorazione dei materiali che devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata.
2. Per particolari e giustificati motivi il Gestore può autorizzarne l'esecuzione in loco individuando l'area di esecuzione. In tali casi coloro che eseguono i lavori dovranno adottare tutte le cautele di legge necessarie per garantire l'assoluta incolumità di cose e persone.
3. Possono accedere in cimitero, per il solo trasporto di segni funebri o materiali e per il solo tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico merci, previa apposita autorizzazione, gli automezzi delle ditte ammesse a lavorarvi. Il Gestore fissa le ore e/o i giorni in cui è consentito l'accesso.
4. Le imprese che accedono in cimitero devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata, di volta in volta, dal Gestore. Tale autorizzazione deve essere presentata al personale addetto al Cimitero. La richiesta deve essere sottoscritta dal responsabile dell'impresa e contenere l'esatta indicazione ed ubicazione delle sepolture su cui si recano ad eseguire i lavori, il nominativo del concessionario o di colui che li ha incaricati e la tipologia dei lavori che dovranno essere eseguiti.

5. E' fatto divieto assoluto di sostare, transitare in zone diverse da quelle dove sono insite le sepolture di cui al suddetto elenco o di eseguire lavori su sepolture diverse.
6. E' comunque vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori.
7. E' altresì vietato l'inizio dei lavori per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi, l'inizio o l'esecuzione di lavori nel periodo della Commemorazione dei Defunti, nel rispetto delle disposizioni che verranno di volta in volta impartite dal Gestore.
8. La terra, i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori, o proveniente da essi, dovrà essere conservato e custodito esclusivamente all'interno delle aree di cantiere, e soltanto in caso di impossibilità oggettiva dovrà essere depositato nei luoghi e nei modi preventivamente indicati e autorizzati dal Gestore.
9. E' fatto assoluto divieto di occupare, senza preventiva autorizzazione e senza il pagamento dei relativi tributi, spazi pubblici.
10. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tombe (o delle aree indicate ai sensi dei commi precedenti) deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Gestore, essere adeguatamente segnalata e recintata ed avere caratteristiche tali da impedire l'accesso alle persone non autorizzate e garantire l'incolumità dei visitatori e dei lavoratori.
11. E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione. Tutto quanto irregolarmente posizionato sarà rimosso d'ufficio senza preventivo avviso. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico all'impresa che esegue i lavori ed al concessionario in solido.
12. E' fatto altresì obbligo alle ditte provvedere al ripristino e pulizia degli spazi occupati.
13. Prima dell'inizio dei lavori per la costruzione di tombe o per la posa in opera dei monumenti le imprese incaricate dell'esecuzione degli stessi devono consegnare agli uffici del soggetto Gestore interessato il Piano Operativo della Sicurezza. Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.
14. I rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere tempestivamente asportati dal cimitero e smaltiti, a cura e spese del produttore, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 41 - DITTE AMMESSE A LAVORARE NEI CIMITERI

1. Le ditte che intendono eseguire lavori all'interno dei Cimiteri, per conto dei cittadini, o dei concessionari sono tenute al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. I lavori potranno essere svolti solo durante gli orari indicati dal Gestore.
2. Il personale preposto alla custodia del cimitero potrà limitare ulteriormente l'accesso ai cimiteri nei giorni di particolare afflusso di utenti, in presenza di lavori di manutenzione ordinaria o

straordinaria e durante l'inumazione ed esumazione, limitatamente alle aree limitrofe allo svolgimento delle attività.

3. Per svolgere l'attività le aziende dovranno acquisire preliminarmente, al fine della sicurezza sul lavoro dei propri addetti, le informazioni sui rischi specifici insiti nella struttura in cui operano.
4. A tale scopo ogni impresa dovrà dichiarare quali tipologie di attività/servizi svolgerà nell'ambito dei cimiteri. Sulla base di tale dichiarazione il Gestore informerà i datori di lavoro delle imprese sui rischi specifici insiti nella struttura.
5. Ciascuna impresa, all'atto della richiesta d'informazione sui "rischi", dovrà autocertificare adeguata attestazione relativamente al personale impiegato e al pagamento dei premi assicurativi INAIL mediante consegna al Gestore del DURC (Documento unico di regolarità contributiva).
6. Le imprese incaricate da privati o da concessionari di eseguire i lavori all'interno dei cimiteri dovranno preventivamente informare il Gestore allegando una descrizione delle opere da eseguire corredata dalla data dell'intervento e manlevando espressamente l'Amministrazione Comunale ed il soggetto Gestore da ogni e qualsiasi tipo di responsabilità relativamente all'operatività in sicurezza degli addetti e alla regolarità della loro posizione assicurativa/contributiva.
7. Il personale delle imprese autorizzate a lavorare nei cimiteri dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.
8. In caso di inadempienze relative alla sicurezza sul lavoro o in caso di attività che rechino danno, disturbo alla struttura cimiteriale il personale preposto potrà intimare la sospensione immediata dell'attività.
9. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo si intendono le imprese che svolgono all'interno dei cimiteri lavori prettamente di carattere edilizio o di consistenti ristrutturazioni.

ART. 42 – ATTIVITÀ COMMERCIALI O PUBBLICITARIE

1. All'interno ed all'esterno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione ed esposizione o affissione di materiale divulgativo o pubblicitario.
2. Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri.

TITOLO VII - NORME FINALI

ART. 43 – NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni del precedente Regolamento.
2. Le disposizioni si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia vengono riconosciuti diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o del Regolamento precedente.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, alla L. n. 130/2001, alla L.R. n. 22/2003, al R.R. n. 6/2004 e successive modificazioni, al D.P.R. n. 2541/2003 e a tutte le normative e circolari vigenti in materia.

ART. 44 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n.267.
2. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.
3. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza d'ingiunzione, dovranno essere applicati i seguenti criteri:
 - valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto dei luoghi nonché al sentimento dei congiunti delle persone defunte;
 - comportamento recidivo del soggetto.

ART. 45 – VARIAZIONI ANAGRAFICHE

1. Il concessionario, o l'avente titolo, di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare in modo tempestivo per iscritto o recandosi presso gli uffici del Gestore qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.
2. L'omessa comunicazione di variazione esime il Gestore da qualsiasi responsabilità in merito alla non ricezione della corrispondenza o di qualsiasi altra comunicazione da parte del destinatario.

ART. 46 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.